



N. 13

REGISTRO DELIBERAZIONI

COMUNE DI CASTELL'ARQUATO
Provincia di Piacenza

.....

ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE
SEDUTA PUBBLICA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

.....

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU" SPERIMENTALE – ANNO 2012

*L'anno **DUEMILADODICI**, questo giorno **VENTICINQUE** del mese di **GIUGNO** alle ore **21,00** nella sala Consiliare del Palazzo del Podestà.*

Previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, vennero convocati i Consiglieri Comunali,

- SONO PRESENTI I SIGNORI:

1	ROCCHETTA	IVANO
2	FULGONI	DARIO
3	MAGNELLI	LEONARDO
4	BERSANII	GIUSEPPE
5	BACCANTI	BERNARDO
6	FREPPOLI	GIUSEPPE
7	TESTA	ALESSIA
8	BELFORTI	MAURIZIO
9	SARTORI	MARIAPAOLA
10	CAVOZZI	ANTONIO

- SONO ASSENTI I SIGNORI:

1	DOVANI	GIUSEPPE
2	TICCHI	FRANCO
3	VOLPICELLI	UMBERTO
4	SANTI	CLAUDIO
5	MOSSA	BASTIANINO
6	MARCHI	ILEANA

*- Assiste il Segretario Comunale **Dr.ssa. Laura Ravecchi** la quale provvede alla redazione del presente verbale.*

*- Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco **IVANO ROCHETTA** assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto indicato.*

Entra in aula il Consigliere G. Dovani ed i presenti ascendono a n. 11.

Il **Sindaco**, prima di passare la parola all'Assessore al ramo, **D. Fulgoni**, polemizza con quanto riportato dal quotidiano "Libertà" in relazione alle aliquote IMU.

Fa presente che, nonostante i titoli apparsi sul giornale, Castell'Arquato è in linea con quanto hanno deliberato altri Comuni.

Passa quindi la parola all'Assessore **Fulgoni** che relazione l'argomento posto al n. 5 dell'o.d.g.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, istitutivo con decorrenza dal 01/01/2012 e fino al 2014, dell'Imposta Municipale propria sperimentale di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs 23/2011;

VISTE le disposizioni dell'art. 8 e dell'art. 9 del D.Lgs 23/2011, richiamati dal citato art. 13 nonché le norme dell'art. 14, commi 1 e 6 del medesimo Decreto;

VISTE le norme contenute nell'art. 4 del D.L. 16/2012, convertito con modificazioni nella Legge n. 44/2012;

VISTE altresì tutte le disposizioni del D.Lgs 504/92, dell'art. 1 commi dal 161 al 170, della Legge n. 296/2006 direttamente o indirettamente richiamate dall'art. 13 del D.L. 201/2011, convertito con modificazioni nella Legge n. 214/2011;

VISTO altresì l'art. 52 del D.Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell'Ente Locale in materia di entrate, applicabile all'Imposta Municipale Propria, in virtù di quanto disposto dalle norme dell'art. 13, comma 13 del D.L. 201/2011, convertito con modificazioni nella Legge n. 214/2011 e dell'art. 14 comma 6 del D.Lgs 23/2011;

RILEVATO CHE le aliquote relative all'Imposta Municipale Propria sperimentale stabilite per legge sono le seguenti:

- 0,76 per cento: aliquota di base con possibilità per i Comuni di variarla, in aumento o in diminuzione, fino a tre punti percentuali;
- 0,40 per cento: aliquota per l'abitazione principale e per le relative pertinenze con la possibilità per i Comuni di variarla, in aumento o in diminuzione, fino a due punti percentuali;
- 0,20 per cento: aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3-bis, del D.L. n. 557/1993, convertito con modificazioni dalla Legge n. 133/1994. I Comuni hanno la possibilità di variarla, in diminuzione, fino ad un punto percentuale;

RICHIAMATO l'art. 13, comma 10 del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni nella Legge n. 214/2011, il quale dispone che dall'Imposta dovuta per l'abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono fino a concorrenza dell'imposta dovuta **200 euro** rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale detrazione.

Per gli anni 2012 e 2013 la detrazione è **maggiorata di 50,00 euro** per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare destinata ad abitazione principale, fermo restando che l'importo massimo della detrazione per figli non può superare 400 euro;

CONSIDERATO altresì che ai sensi dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011 comma 10, come modificato dall'art. 4 del D.L. n. 16/2012, convertito con modificazioni nella Legge n. 44/2012, i Comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

ESAMINATA altresì la Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, n. 3/DF del 18/05/2012;

RICHIAMATO l'art. 1 comma 169 della Legge n. 296/2006 secondo il quale *“Gli Enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”*;

VISTO l'art. 29, comma 16-quater, del D.L. 216/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 14/2012, il quale ha prorogato il termine per l'approvazione del Bilancio di previsione degli Enti Locali per l'anno 2012 al 30/06/2012;

VISTO altresì l'art. 13, comma 12-bis, del D.L. 201/2011 convertito con modificazioni nella Legge n. 214/2011, introdotto dall'art. 4 del D.L. 16/2012 il quale:

- consente comunque ai Comuni di approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote ed alle detrazioni del tributo, entro il 30/09/2012, in deroga alle previsioni dell'art. 172, comma 1, lettera e), del D.Lgs 267/2000 e dell'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006;

- stabilisce che con uno o più Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'Economia e delle Finanze, da emanare entro il 10/12/2012, lo Stato provvede, sulla base del gettito della prima rata dell'Imposta Municipale Propria sperimentale nonché dei risultati dell'accatastamento dei fabbricati rurali, alla modifica delle aliquote, delle relative variazioni e della detrazione stabilite, per assicurare l'ammontare del gettito complessivo previsto per l'anno 2012;

RICHIAMATO il Regolamento delle Entrate approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 26 Novembre 2011;

RICHAMATA la propria deliberazione di adozione del Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria sperimentale approvata in data odierna;

RILEVATO che l'art. 13 comma 11 del D.L. n. 201/2011 convertito con modificazioni nella Legge n. 214/2011 statuisce quanto segue:

- è riservata allo Stato la quota d'imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l'aliquota di base dello 0,76 per cento;

- la quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all'Imposta Municipale Propria sperimentale;

- le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dei Comuni non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato ;

CONSIDERATO che i Comuni possono modificare le aliquote dell'Imposta Municipale Propria sperimentale fissate per Legge con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997;

PRESO ATTO che:

- il Bilancio di Previsione 2012, viene redatto in circostanze particolarmente sfavorevoli a causa della consistente riduzione delle risorse trasferite dallo Stato ai Comuni e, nel contempo nell'impossibilità di quantificare con precisione la ricaduta specifica di tali tagli sul Comune di Castell'Arquato se non in base a stime e simulazioni;

RILEVATO che l'art. 13, comma 17 del D. L. n. 201/2011, convertito con modificazioni nella Legge n. 214/2011, dispone che il fondo sperimentale di riequilibrio come determinato ai sensi dell'art. 2 del D. Lgs. n. 23/2011, varia in funzione delle differenze di gettito stimato ad aliquota base;

VISTA la previsione provvisoria dell'assegnazione del Fondo sperimentale 2012, fornito dal Ministero dell'Interno, dalla quale si evince che la valutazione dei dati resta collegata alle stime relative al gettito IMU divulgate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze;

CONSIDERATO CHE:

- l'azione di questa Amministrazione, a fronte di interventi costanti e continui volti alla riduzione dei trasferimenti, si è orientata alla razionalizzazione della spesa;

- nella difficile fase economica e sociale che stiamo vivendo, questa Amministrazione ritiene necessario attuare azioni volte a incentivare il lavoro e la produzione, per cui propone di far pesare gli aumenti dell'Imposta Municipale Propria sperimentale in misura meno gravosa nei confronti del settore produttivo;

- è intenzione di questa Amministrazione continuare a garantire i servizi alla persona e alla crescita culturale, tali da rappresentare un sostegno ai cittadini e alle famiglie;

CONSIDERATO che per attuare gli obiettivi di cui sopra e nel contempo raggiungere l'equilibrio di Bilancio garantendo l'erogazione dei servizi essenziali, il Comune ha la necessità di reperire un gettito IMU adeguato al fabbisogno finanziario dell'Ente;

VISTE le stime operate dall'Ufficio Tributi determinate in base alle rendite catastali, e considerato che il gettito necessario può essere raggiunto, variando in aumento alcune aliquote di base pur mantenendo ferme le detrazioni di legge relative all'abitazione principale;

RITENUTO pertanto necessario e opportuno avvalersi della sopra descritta facoltà regolamentare, che consente tra l'altro, di modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali, l'aliquota per l'abitazione principale e per le relative pertinenze sino a 0,2 punti

percentuali nonché di ridurre l'aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale fino allo 0,1 percentuale;

RITENUTO, in particolare:

- a) **di aumentare l'aliquota di base portandola allo 0,86 per cento** per tutti gli immobili **ad eccezione** dei fabbricati appartenenti al gruppo catastale "D" e alla categoria catastale "C/3";
- b) **di lasciare inalterata l'aliquota di base allo 0,76 per cento** per i fabbricati appartenenti al gruppo catastale "D" e alla categoria catastale "C/3";
- c) **di aumentare l'aliquota portandola allo 0,45 per cento** per l'abitazione principale e le relative pertinenze;
- d) **di lasciare inalterata l'aliquota dello 0,20 per cento** per i fabbricati rurali ad uso strumentale;

E' DATO ATTO che rimane nella facoltà di questo Comune, modificare le predette aliquote e la detrazione prevista per l'abitazione principale entro il termine del 30/09/2012, ai sensi dell'art. 13, comma 12-bis, del D.L. 201/2011, convertito con modificazioni nella Legge n. 214/2011, in base all'andamento effettivo del gettito dell'imposta verificato dopo la riscossione della prima rata;

TENUTO CONTO altresì, che il medesimo comma sopra citato stabilisce che, con uno o più Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'Economia e delle Finanze, da emanare entro il 10/12/2012, lo Stato provvede, sulla base del gettito della prima rata dell'Imposta Municipale Propria sperimentale nonché dei risultati dell'accatastamento dei fabbricati rurali, alla modifica delle aliquote, delle relative variazioni e della detrazione stabilite per assicurare l'ammontare del gettito complessivo previsto per l'anno 2012;

CONSIDERATO che a norma dell'art. 13, comma 15 del D.L. 201/2011, convertito con modificazioni nella Legge n. 214/2011, a decorrere dall'anno d'imposta 2012 tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli Enti Locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446/1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del Bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'Interno, con il blocco delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti;

VISTA la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale del 18/05/2012, la quale stabilisce le modalità provvisorie per l'invio e la pubblicazione del Regolamento e delle delibere dell'imposta municipale propria sperimentale, nelle more dell'emanazione del Decreto ministeriale previsto dal sopra citato comma 15 dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011;

PRESO ATTO del parere richiesto dall'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, favorevolmente espresso sulla proposta di deliberazione, in ordine alla regolarità tecnica dal responsabile competente, acquisito agli atti;

RITENUTA la propria competenza ai sensi dell'art. 42, comma 2 lettera f) del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 267/2000;

VISTO lo Statuto comunale;

CON VOTAZIONE palese con il seguente esito:

Consiglieri presenti e votanti	n. 11
Voti favorevoli	n. 11
Voti contrari	n. =

D E L I B E R A

DI RICHIAMARE integralmente le premesse esposte nel preambolo che costituiscono parte formale e sostanziale del presente provvedimento;

DI STABILIRE, per l'anno 2012, nel modo seguente le aliquote relative all'Imposta Municipale Propria sperimentale:

- 1. aliquota base pari allo 0,86 per cento per tutti i tipi di immobili ad eccezione dei fabbricati di cui ai punti seguenti;**
- 2. aliquota pari allo 0,76 per cento per i fabbricati appartenenti al gruppo catastale "D" e alla categoria catastale "C/3";**
- 3. aliquota pari al 0,45 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze;**
- 4. aliquota pari allo 0,20 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale;**

DI CONSIDERARE direttamente adibita ad abitazione principale ai sensi dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011 comma 10, come modificato dall'art. 4 del D.L. n. 16/2012 e dell'art. 8 primo comma del Regolamento Comunale IMU, l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

DI STABILIRE le seguenti detrazioni:

- **dall'imposta dovuta per l'abitazione principale** del soggetto passivo, è prevista la detrazione di **euro 200,00** rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;

- la detrazione per l'anno 2012 è maggiorata di **euro 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni**, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare destinata ad abitazione principale, fermo restando che l'importo massimo della detrazione per i figli non può superare euro 400,00;

DI DARE ATTO che a norma dell'art. 13, comma 12-bis del D.L. 201/2011 convertito con modificazioni nella Legge n. 214/2011, come modificato dall'art. 4 del D.L. 16/2012, convertito con modificazioni nella Legge n. 44/2012, il Comune di Castell'Arquato potrà provvedere alla modifica delle aliquote deliberate e della detrazione prevista per l'abitazione principale per l'anno 2012 entro il termine del 30/09/2012, in deroga alle disposizioni dell'art. 172, comma 1, lettera e), del D.Lgs 267/2000 e dell'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006;

DI TRASMETTERE a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 convertito con modificazioni nella Legge n. 214/2011, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle Finanze, entro 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro 30 giorni dalla scadenza dell'approvazione del Bilancio di previsione, adottando, nelle more dell'approvazione dell'apposito Decreto ministeriale in corso di emanazione, le modalità indicate della nota del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, del 16/04/2012;

DI DARE ATTO che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1 comma 169, della Legge n. 296/2006, il 1° gennaio 2012;

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con votazione palese con il seguente esito:

Consiglieri presenti e votanti	n. 11
Voti favorevoli	n. 11
Voti contrari	n. =

DICHIARA

il presente atto **immediatamente eseguibile** ai sensi dell'art. 134 – 4° comma- del D.Lgs. 267/2000.

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER
L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU"
SPERIMENTALE – ANNO 2012

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA' TECNICA AI SENSI DELL'ART. 49 DEL
DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000, N. 267:

IL FUNZIONARIO
M. AMPOLLINI

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA' CONTABILE AI SENSI DELL'ART. 49 DEL
DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000, N. 267:

IL FUNZIONARIO
M. AMPOLLINI

**COMUNE DI CASTELL'ARQUATO
PROVINCIA DI PIACENZA**

Deliberazione C.C. n. 13 del 25.06.2012

**IL SINDACO
GEOM. IVANO ROCCHETTA**

**IL SEGRETARIO COMUNALE
DR.SSA LAURA RAVECCHI**

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Affari Generali, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

- e' stata affissa all'Albo Pretorio di questo Comune a partire dal 06 07 2012 e per gg. 15 consecutivi.

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione.

Castell'Arquato,

**IL RESP. SERV. AFFARI GENERALI
- Marzia Antonioni -**
